

Art. 1
(Disposizioni generali)

1. Questa Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni di cui: all'art. 28 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, agli artt.13 e 14 della Legge Regionale 2 luglio 1999, n. 19, emana le norme che disciplinano lo svolgimento del mercato settimanale e della fiera.

Art. 2
(Disciplina e sorveglianza)

1. La disciplina del mercato settimanale e della fiera rientra nelle competenze della Polizia Municipale che vi provvede in conformità alle vigenti norme di legge e regolamentari con la collaborazione del Servizio Commercio e Polizia Amministrativa.

Art. 3
(Giorno ed orario di svolgimento del mercato settimanale)

1. Il mercato settimanale si svolge ogni mercoledì non festivo.
2. Qualora la giornata del mercato ricada in giorno festivo, con esclusione della giornata del 24 giugno – festa patronale, questa Amministrazione, previa richiesta degli operatori ovvero dei rappresentanti delle Associazioni di categoria, può autorizzare, in deroga, lo svolgimento del mercato settimanale dandone pubblico avviso.
3. L'orario di attività del mercato settimanale sarà determinato con ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. L'attività di vendita non potrà comunque avere inizio prima delle ore 7.30 e dovrà concludersi entro le 18.

Art. 4
(Giorno ed orario di svolgimento della fiera)

1. La Fiera si svolge il giorno 24 giugno – festività patronale di San Giovanni Battista.
2. L'orario di attività della fiera sarà determinato con ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
3. L'attività di vendita non potrà comunque avere inizio prima delle ore 7.00 e dovrà concludersi entro le 23,00.

Art. 5
(Dimensioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche)

1. Le dimensioni dei posteggi da assegnare in concessione decennale agli operatori su aree pubbliche, sono determinati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27/02/01, emanata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 28, comma 15 del D.Lgs. n. 114/1998.

Art. 6
(Caratteristiche di banchi di vendita)

1. I banchi di vendita non possono in nessun caso eccedere i limiti del posteggio ottenuto in concessione.
2. Nel caso in cui la vendita venga effettuata mediante l'utilizzo di un autoveicolo attrezzato, lo stesso deve rispettare le dimensioni del posteggio dato in concessione.
3. In caso la vendita venga effettuata con banchi rimovibili, questi devono essere posizionati ad una altezza minima dal suolo pari a mt. 0,50 e non superiore a mt. 1,50.
4. E' vietata l'esposizione a terra dei prodotti posti in vendita ad esclusione di calzature, terraglie, piante e fiori, articoli per l'agricoltura, prodotti di ferramenta, mobili, quadri.

Art. 7
(Caratteristiche delle tende)

1. E' consentito posizionare tende e ombrelloni a copertura del banco di vendita.
2. I supporti rigide delle tende, degli ombrelloni o altra copertura del banco stesso che eccedono il perimetro del banco, devono essere posti ad una altezza minima dal suolo di mt. 2,20 rispetto alla superficie di calpestio.
3. Le coperture dei banchi, dovranno rispettare un'altezza minima dal suolo non inferiore a mt. 2,30 rispetto alla superficie di calpestio e potranno eccedere il perimetro esterno dello spazio dato in concessione, ma non dovranno in alcun modo ostruire la visuale dei banchi vicini.

Art. 8
(Orario di acceso e sgombero)

1. Gli operatori su aree pubbliche assegnatari di posteggi in ambito del mercato e della fiera, possono accedere all'area mercatale ed occupare gli spazi assegnati per l'allestimento dei banchi, 120 minuti prima dell'orario stabilito per l'inizio della vendita.
2. Le attrezzature debbono essere rimosse entro 60 minuti successivi l'orario fissato per la cessazione della vendita ed entro tale termine il posteggio deve essere lasciato libero da cose ed attrezzatura.
3. I rifiuti prodotti nell'esercizio dell'attività potranno essere lasciati sul posteggio in concessione, a condizione che vengano opportunamente contenuti in sacchetti ovvero in idonei contenitori o secondo le eventuali indicazioni fornite dall'Amministrazione.

Art. 9
(Circolazione degli automezzi)

1. L'area di svolgimento del mercato settimanale e della fiera, così come individuata con deliberazione consiliare n. 10 del 27/02/2001, è totalmente interdetta al traffico veicolare.

2. E' ammessa l'accesso e la circolazione dei veicoli degli esercenti l'attività commerciale all'area di mercato e fiera, nei limiti di cui al precedente articolo 8.

3. Durante l'orario di vendita non è consentita la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto delle merci, nemmeno per operazioni di carico e scarico, salvo casi eccezionali da autorizzare di volta in volta dagli organi di vigilanza.

Art. 10 (Occupazione del posteggio)

1. Gli operatori del mercato e della fiera, sono tenuti ad occupare lo spazio a loro assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.

2. Qualora il concessionario non occupi il proprio posteggio entro l'orario previsto, lo stesso si renderà disponibile per l'occupazione giornaliera da parte di altro soggetto.

3. Il posteggio si intende occupato quando nello spazio assegnato sono presenti le attrezzature di vendita e/o il mezzo adibito al trasporto.

4. In tal caso, il titolare della concessione avrà l'obbligo di iniziare l'attività di vendita entro trenta minuti dall'orario stabilito per l'inizio della vendita, pena lo sgombero e l'assegnazione temporanea ad altro soggetto.

Art. 11 (Assegnazione temporanea di posteggi occasionalmente liberi)

1. I posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della relativa concessione sono assegnati giornalmente a soggetti titolari di autorizzazione di tipologia a) e b) di cui al D.Lgs. n. 114/1998.

2. Non possono essere concessi giornalmente i posteggi costituiti da box, manufatti o inseriti in strutture coperte.

3. I titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che vogliono concorrere all'assegnazione temporanea di posteggio rimasto vacante, devono presentarsi al personale di vigilanza all'inizio dell'orario di vendita per far annotare su apposito registro i dati identificativi dell'autorizzazione.

4. Per ciascun mercato, l'Ufficio di Polizia Municipale predispone la graduatoria di anzianità di presenza, separatamente per i settori nel quale è suddiviso il mercato, tenendo conto dei seguenti criteri:

- anzianità maturata alla data di entrata in vigore del presente regolamento,
- aggiunta di un punto per ogni volta che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che avvia o meno potuto esercitare l'attività.

5. Per la Fiera annuale il medesimo ufficio predispone la graduatoria di anzianità di presenze, tenendo conto dei seguenti criteri:

- anzianità maturata alla data di entrata in vigore del presente regolamento,
- aggiunta di un punto per ogni presenza effettiva dell'operatore sulla fiera. Per presenza effettiva si intende l'esercizio dell'attività in tale fiera.

6. L'assegnazione temporanea del posteggio lasciato vacante dal concessionario abituale entro i limiti orari meglio dettagliati al precedente articolo 8, avverrà, separatamente per ciascun settore

nel quale è suddiviso il mercato rispetto alle tipologie merceologiche, sulla base delle graduatorie determinate come al comma precedente.

7. A parità di anzianità verrà data priorità ai soggetti con maggiore anzianità di iscrizione in qualità di operatore commerciale nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio.

8. Nel caso in cui, ultimata l'assegnazione dei posteggi rimasti temporaneamente vacanti, vi siano ancora presenti titolari di autorizzazioni per qualunque tipologia inseriti nella graduatoria, agli stessi verrà comunque assegnato un punto per la presenza.

9. Le graduatorie di cui sopra sono pubbliche e tutti gli interessati possono prenderne visione.

10. I subentranti nelle aziende relative alle autorizzazioni inserite nelle graduatorie di cui al presente articolo, manterranno l'anzianità maturata dal dante causa.

Art. 12

(Autorizzazione amministrativa)

1. Gli operatori commerciali che in modo permanente o temporaneo, occupano i posteggi del mercato e/o della fiera, sono obbligati ad avere al seguito e ad esibire all'agente preposto al servizio, qualora richiesto, l'originale del titolo autorizzatorio abilitante all'occupazione del posteggio assegnato ovvero all'esercizio dell'attività commerciale.

Art. 13

(Registro degli operatori frequentanti il mercato e/o la fiera)

1. Per ciascun mercato o fiera, il Comando di Polizia Municipale cura la tenuta di apposito registro nel quale sono iscritti gli operatori che hanno ottenuto la concessione all'occupazione di un posteggio, con l'indicazione del settore merceologico, del posto assegnato e della scadenza della concessione.

2. In altro registro, tenuto dallo stesso Ufficio sono annotati gli operatori che concorrono all'assegnazione temporanea dei posteggi vacanti.

Art. 14

(Sospensione dell'autorizzazione amministrative e della concessione per l'occupazione di suolo pubblico)

1. L'autorizzazione per l'esercizio della attività di commercio su aree pubbliche è sospesa:

➤ nel caso in cui il titolare, decorsi il termine ultimo per il versamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, annualmente determinato dal competente Ufficio Tributi, non provveda al pagamento del canone dovuto fino alla regolarizzazione della propria posizione debitoria;

➤ nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione commetta, nell'arco dello stesso anno solare, la stessa violazione anche se procede al pagamento della sanzione mediante oblazione. La sospensione della concessione non potrà aver durata inferiore a giorni 1 e superiore a giorni 4 a sarà determinata dal responsabile dell'Ufficio deputato al rilascio della concessione secondo la gravità dell'infrazione contestata.

Art. 15

(Revoca e decadenza dell'autorizzazione amministrativa e della concessione per l'occupazione di suolo pubblico)

1. La concessione per l'occupazione di suolo pubblico è in qualsiasi momento revocabile per ragioni di pubblica utilità e di pubblico interesse.
2. Per le medesime ragioni è possibile sospenderne la validità e provvedere al trasferimento temporaneo del luogo di svolgimento del mercato o della fiera.
3. L'autorizzazione amministrativa e la concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono decadute:
 - per perdita dei requisiti di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 144/1998,
 - per mancato utilizzo nell'arco dell'anno solare del posteggio assegnato per un periodo di tempo complessivamente superiore a 4 mesi salvo assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. Nel caso in cui l'attività sia esercitata per un solo giorno alla settimana, le assenze da conteggiare ai fini della revoca devono essere in numero superiore a 17. Nel caso in cui l'attività sia esercitata per un solo giorno all'anno, le assenze da conteggiare ai fini della revoca devono essere in numero superiore a 4.

Art. 16

(Assenze per malattia e gravidanza – Certificati medici)

1. Non potranno essere conteggiate, ai fini della revoca, le assenze causate da malattia e/o gravidanza, purché supportate da idonea documentazione medica.
2. In caso di assenza per malattia, il commerciante avrà l'onere di far pervenire a questa Amministrazione, entro e non oltre sette giorni dalla prima assenza, la copia originale del certificato redatto dal medico curante nel quale sia chiaramente indicata la data di inizio della malattia.
3. Nel caso in cui il medico non provveda ad indicare la data di inizio della malattia, si considererà giustificata la prima assenza successiva alla data di sottoscrizione del certificato medesimo ovvero, in carenza, alla data di assunzione a protocollo dell'attestato medico in questione.
4. Nell'ipotesi di assenza per gravidanza, il certificato medico dovrà recare l'indicazione della settimana di gestazione e dovrà pervenire, in copia originale, entro e non oltre il termine di giorni 15 decorrenti dalla data della prima assenza.

Art. 17

(Ordine e pulizia del mercato)

1. L'ordine e la disciplina del mercato vengono assicurate dagli Agenti di Polizia Municipale e dal personale appositamente incaricato, alle cui direttive e disposizioni sono soggetti tutti coloro che operano nell'ambito del mercato stesso.
2. E' fatto obbligo agli operatori di lasciare, al termine del mercato, il posteggio pulito e di raccogliere i rifiuti in idonei contenitori come meglio specificato al precedente articolo 8 comma 3.

Art. 18
(Pubblicità dei prezzi)

1. Il commerciante su aree pubbliche, è soggetto all'obbligo dell'esposizione dei prezzi ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
2. Tutti i prodotti esposti al fine della vendita debbono indicare in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico.
3. Per prezzo di vendita si intende il prezzo finale per unità di prodotto che deve essere indicato per:
Chilogrammo,
Litro,
Metro,
Singola unità di vendita.

Art. 19
(Vendita a peso delle merci)

1. La vendita a peso delle merci, è sottoposta alle disposizioni di cui alla Legge 5 agosto 1981, n. 441, in tema di vendita a peso netto.
2. Tale vendita deve essere effettuata al netto della tara, intendendo per tara tutto ciò che avvolge o contiene la merce da vendere o con essa viene venduto.

Art. 20
(Vendite straordinarie)

1. I titolari di autorizzazione commerciale che esercitano la loro attività nell'ambito del mercato e della fiera, sono sottoposti alle disposizioni che regolamentano le vendite straordinarie, di liquidazione, promozionali o di fine stagione, così come stabilito all'articolo 30 del D.Lgs. n. 114/1998, secondo le modalità di cui al titolo V della Legge regionale 2 luglio 1999, n. 19.

Art. 21
(Canone O.S.A.P. e Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani)

1. I titolari di posteggio sul mercato settimanale e durante la fiera, sono tenuti al pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico e della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
2. Le tariffe e le modalità di pagamento saranno annualmente comunicate agli operatori dall'Ufficio Tributi di questo Comune.

Art. 22
(Amplificazione dei suoni)

1. Al fine di garantire il migliore svolgimento dei mercati, è fatto divieto di effettuare la vendita mediante “illustrazione della merce” qualora l’illustrazione rechi disturbo alla contrattazione.
2. Nei mercati è fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchio per l’amplificazione e diffusione dei suoni. I venditori di dischi, musicassette, radio ecc, per lo svolgimento della loro attività devono attenersi alle precedenti disposizioni.
3. E’ consentito, tenendo il volume entro limiti di moderazione tale da non recare disturbo alle attività limitrofe, fare uso degli apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni per il tempo necessario per la vendita in atto.

Art. 23
(Sanzioni)

1. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente regolamento, è punito con le sanzioni di cui all’articolo 29 del D.Lgs. n. 114/1998, salvo che legge e regolamenti particolari non prevedano diversa sanzione.
2. Per le violazioni di cui agli articoli 6 – caratteristiche dei banchi di vendita, 7 – caratteristiche delle tende, (9 – circolazione degli automezzi), 12 – autorizzazione amministrativa, 17 – Ordine e pulizia del mercato, 22 – amplificazione dei suoni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 500.000 a £. 3.000.000.
3. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti si fa espresso rinvio al disposto di cui all’art. 16 della L. 689/1981 ed al disposto di cui al Regolamento Comunale per le sanzioni amministrative inerente a violazioni a norme e regolamenti comunali.
4. La reiterata violazione, nel corso dello stesso anno, alle norme del presente regolamento comporta la decadenza dal diritto del pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa che sarà determinata come segue:
 - alla seconda infrazione il triplo del minimo edittale,
 - alla terza ed ulteriore infrazione il massimo edittale.
5. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento l’autorità competente al ricevere il rapporto di cui all’art. 17 della L. 24/11/81 n. 686 è il Dirigente della Struttura “Corpo di Polizia Municipale” mentre i relativi proventi dovranno essere devoluti al Comune di Vado Ligure.

Art. 24
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente detto si fa rinvio alle disposizioni di cui al Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e della Legge Regionale 2 luglio 1999, n. 19;

Art. 25
(Entrata in vigore)

1. Le norme del presente regolamento entreranno in vigore il giorno successivo e quello di esecutività della delibera di approvazione.

INDICE

Articolo 1 - Disposizioni generali	pag. 1
Articolo 2 - Disciplina e sorveglianza	pag. 1
Articolo 3 - Giorno e orario di svolgimento del mercato settimanale	pag. 1
Articolo 4 - Giorno e orario di svolgimento della fiera	pag. 1
Articolo 5 - Dimensioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche	pag. 1
Articolo 6 - Caratteristiche dei banchi di vendita	pag. 2
Articolo 7 - Caratteristiche delle tende	pag. 2
Articolo 8 - Orario di acceso e sgombero	pag. 2
Articolo 9 - Circolazione degli automezzi	pag. 2
Articolo 10 - Occupazione del posteggio	pag. 3
Articolo 11 - Assegnazione temporanea di posteggi occasionalmente liberi	pag. 3
Articolo 12 - Autorizzazione amministrativa	pag. 4
Articolo 13 - Registro dei frequentatori il mercato e/o la fiera	pag. 4
Articolo 14 - Sospensione dell'autorizzazione amministrativa e della concessione per l'occupazione di suolo pubblico	pag. 4
Articolo 15 - Revoca e decadenza dell'autorizzazione amministrativa e della concessione per l'occupazione di suolo pubblico	pag. 5
Articolo 16 - Assenze per malattia e gravidanza	pag. 5
Articolo 17 - Ordine e pulizia del mercato	pag. 5
Articolo 18 - Pubblicità dei prezzi	pag. 6
Articolo 19 - Vendita a peso delle merci	pag. 6
Articolo 20 - Vendite straordinarie	pag. 6
Articolo 21 - Canone O.S.A.P. e tassa smaltimento Rifiuti solidi urbani	pag. 6
Articolo 22 - Amplificazione dei suoni	pag. 7
Articolo 23 - Sanzioni	pag. 7
Articolo 24 - Disposizioni finali	pag. 7
Articolo 25 - Entrata in vigore	pag. 7